



Prot. n° 32428

Verona, 18.10.11

ORDINE DOTT. COMM. STI
ESP. CONT. VR
14 NOV. 2011
PROT. N° MEG5/M/E

- Ai Comuni della Provincia di Verona
- Alle Associazioni di Categoria
- Agli Ordini e Collegi professionali
- Ai Consulenti del Lavoro
- Alle Aziende iscritte all'Albo Nazionale dei gestori ambientali

Oggetto: **AMIANTO**

“Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all’amianto. Approvazione DGRV n 265 del 15/03/2011 linee interpretative regionali”.

Lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 25.1.2011 “Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto (ESED) di cui all’art. 249 c. 2 e 4 D. Lgs 81/2008”.

Si sottopongono alla vostra attenzione due recenti normative relative all’esposizione all’amianto che contengono importanti novità. Tali provvedimenti di fatto abrogano le seguenti norme regionali:

- DGR 5607 / 1995 – piano di lavoro tipo.
- DGR 5455 / 1995 – precedenti linee guida.
- DGR 1690 / 2002 – micro-raccolta.

Altre novità introdotte dalla nuova normativa riguardano:

- Esedi;
- abolizione del piano generale per micro raccolta;
- casi di urgenza per la rimozione;
- *notifica*;
- valutazione dello stato di conservazione dei manufatti in cemento amianto.

Attestazione di	
<input type="checkbox"/> V. Presidente	<input type="checkbox"/> Segretario
<input type="checkbox"/> V. Vice	<input type="checkbox"/> Consiglio
<input checked="" type="checkbox"/> V. Misure Iscritti	<input type="checkbox"/> uff. segreteria
<input type="checkbox"/> Saco	
Commissione	

ESEDI

Una delle novità più rilevanti riguarda le attività lavorative con esposizione sporadiche e di debole intensità ESEDI, che possono essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori, operatori, purché - in attesa di indicazioni *specifiche sui corsi di formazione* da frequentare - l'organo di vigilanza possa accertare che abbiano ricevuto una formazione specifica ed adeguata¹.

Per queste attività non si applicano le misure di:

- notifica (**art. 250 D.Lgs. 81/08**);
- misure di prevenzione e protezione (**art. 251 D.Lgs. 81/08**);
- sorveglianza sanitaria (**259 D.Lgs. 81/08**);
- registrazione dell'esposizione (**260 D.Lgs. 81/08**).

Per le lavorazioni rientranti nelle ESEDI quindi non è prevista alcuna *comunicazione*, notifica o piano di lavoro. Il datore di lavoro dovrà indicare nella **valutazione dei rischi (e nel POS se dovuto)**, *i nominativi dei lavoratori adibiti a tali attività*.

Durante le attività con ESEDI dovrà comunque essere garantito il **rispetto delle misure igieniche** di cui all'art. 252 del D.Lgs. 81/08.

Si considerano ESEDI "Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità" di cui all'art. 249 c 2 del D. Lgs 81/08, e indicate nell'ALLEGATO A della DGRV n. 265, quattro gruppi di attività:

1. brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
2. rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
3. incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
4. sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Queste attività possono essere effettuate solo su materiale non deteriorato e senza interventi traumatici né con uso di attrezzature da taglio (vedi l'elenco specifico in allegato A della DGR n. 265).

¹ Con riferimento al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti dalle attività ESEDI, l'ARPAV precisa che: "... lo smaltimento autonomo dei rifiuti prodotti è disciplinato dall'art. 212, comma 8 del D.Lgs 152/2006, così come modificato dal Quarto Correttivo di cui alla D.Lgs 205/2010.

I rifiuti provenienti dalla rimozione sono classificati come pericolosi.

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, possono effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno a condizione che:

- tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione della impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti;

- gli stessi produttori siano iscritti in una apposita sezione dell'Albo Gestori Ambientali..."

Pertanto i meccanici, gli idraulici, i lattonieri, gli elettricisti, i muratori, ecc. nel momento in cui svolgono attività lavorative con ESEDI non avrebbero possibilità di trasportare il rifiuto prodotto salvo siano iscritti all'Albo Gestori Ambientali ed abbiano il mezzo autorizzato per il trasporto.

In alternativa i rifiuti pericolosi prodotti da questi soggetti dovrebbero essere raccolti e trasportati da imprese autorizzate per la raccolta, allontanamento e l'avvio in discarica di MCA comunicando tale attività attraverso la procedura della Notifica art. 250.

In particolare le ESEDI riguardano attività per:

- un massimo di 60 ore/anno;
- non più di 4 ore al giorno per singolo intervento (max di esposizione 10ff/ rispetto ad un periodo di riferimento di 8 ore) compresa la pulizia, la decontaminazione dell'operatore e la messa in sicurezza dei rifiuti;
- non più di 2 interventi al mese;
- non più di 3 addetti contemporaneamente.

In corso dell'attività di vigilanza lo SPISAL richiederà il rispetto delle misure di prevenzione previste nel capo II del DLgs 81/08, delle misure igieniche di cui all'art. 252 che devono essere individuate anche nella valutazione dei rischi o il POS. In tali documenti dovranno essere indicati i nominativi dei lavoratori addetti e la relativa formazione specifica.

I lavoratori autonomi dovranno osservare le misure di igiene a garanzia anche della salute pubblica, utilizzare attrezzatura di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. 81/08, utilizzare i DPI delle vie respiratorie (con fattore di protezione operativo non inferiore a 30), avere l'apposita tessera di riconoscimento (art. 21 del D.Lgs. 81/08) ed avere la formazione specifica come previsto nella DGR n. 265.

Le aziende iscritte alla categoria 10 dell'Albo Nazionale (art. 212 del D. Lgs. 152/2006) potranno effettuare i lavori ESEDI ma non possono usufruire delle facilitazioni previste dall'art. 49, comma 2 del D. Lgs.81/2008.

PIANO DI LAVORO

Nell'APPENDICE 1 della DGR n. 265 sono riportati i contenuti del piano di lavoro che sostanzialmente coincidono con quanto previsto nelle precedenti DGRV. Nel Piano di Lavoro deve essere indicata la data di inizio/esecuzione dei lavori e loro durata presumibile; tale data sarà considerata confermata a meno di comunicazioni correttive che dovranno **pervenire allo SPISAL con 2 giorni di anticipo esclusi festivi e prefestivi.**

PRIMO PIANO DI LAVORO (nell'anno di riferimento)

Il presente decreto supera le precedenti delibere regionali, tra cui DGR n.1690 del 28/06/2002 relative alla "micro raccolta" con la **abolizione delle autorizzazioni dei Piani di Lavoro Generali** per la micro-raccolta, che decadono nella loro validità. In ragione di questo **non saranno più accettati i cosiddetti "piani generali"**.

Le aziende in caso di più interventi di rimozione, possono comunque, nell'ottica di ulteriore semplificazione degli atti, riferirsi al primo piano presentato all'ULSS nello stesso anno (solare) di riferimento, a condizione che non cambino le tecniche e le metodologie degli interventi successivi rispetto a quanto indicato nel primo piano di lavoro e che si tratti:

- di più interventi di rimozione di amianto in matrice compatta;
- della stessa natura e tipologia;
- utilizzanti le medesime tecniche lavorative;
- nonché le stesse misure di protezione e prevenzione (lettere a, b, c, d, e, f, i, l del comma 4 art. 256 D-Lgs 81/2008);
- nell'ambito del territorio della stessa ULSS.

Per ogni intervento è necessaria la comunicazione allo SPISAL della data di inizio/esecuzione dei lavori e l'ubicazione dei nuovi lavori.

PIANO DI LAVORO PER I CASI DI URGENZA

L'obbligo del preavviso **di trenta giorni non si applica nei casi di urgenza, per i quali è previsto che** il piano di lavoro, oltre alla data, riporti l'indicazione **dell'orario di inizio delle attività.**

I casi di urgenza riguardano:

- a) situazioni di rischio a carattere igienico-sanitario tali da determinare l'esigenza di un intervento sollecito;
- b) situazioni in cui l'intervento sia soggetto a rilevanti vincoli organizzativi, ragionevolmente documentati dal committente, in particolare per garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali;
- c) presenza di strutture o materiali danneggiati e per i quali non sia procrastinabile l'intervento di messa in sicurezza al fine di evitare la dispersione di fibre;
- d) interventi per ritrovamento occasionale di materiali contenenti amianto misconosciuti nel corso di attività di cantiere.

NOTIFICA (ART. 250 DEL d. Lgs. 81/2008)

Nei casi non soggetti alla redazione del piano di lavoro, in quanto non è prevista rimozione o demolizione di materiali contenenti amianto, ma che per la tipologia del lavoro eseguito possono comunque comportare rischio di esposizione al minerale, il datore di lavoro è obbligato a presentare notifica ai sensi dall'art. 250 del D.Lgs. 81/08. Le fattispecie sono:

- manutenzione di impianti, macchine o apparecchi;
- smaltimento e trattamento di rifiuti e bonifica delle aree interessate;
- raccolta e allontanamento di compatto per l'avvio in discarica.

La notifica comprende la descrizione sintetica dei seguenti elementi:

- a) ubicazione del cantiere;
- b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;
- c) attività e procedimenti applicati (ivi compresa la descrizione sintetica delle misure di sicurezza);
- d) numero di lavoratori interessati;
- e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
- f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

Al fine di realizzare una più accurata valutazione, si chiede inoltre di allegare documentazione fotografica ed eventuali planimetrie.

Le Notifiche dovranno pervenire allo SPISAL con 2 giorni di anticipo, esclusi festivi e prefestivi, rispetto la data di esecuzione dei lavori.

VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DEI MANUFATTI IN CEMENTO AMIANTO

La presenza di materiali contenenti amianto in edifici o manufatti in genere, comporta per il **proprietario o il datore di lavoro o l'amministratore condominiale**, l'obbligo di verifica delle condizioni di integrità dei materiali stessi e di attivarsi di conseguenza per la bonifica in caso di precarietà e pericolosità dei materiali, utilizzando metodi indicati nell'APPENDICE 2 per:

✓ **LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO (AMBIENTE ESTERNO)**

che permette la valutazione oggettiva dello stato di degrado nel caso di presenza di coperture in cemento amianto (tipo eternit) o di altro materiale contenente amianto in matrice compatta (tubazioni, canne fumarie ecc.), con riferimento al DM 6/9/94, anche al fine di definire priorità d'intervento e di bonifica;

✓ **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO VERSAR (AMBIENTE INTERNO)**

che definisce dei fattori di danno e dei fattori di esposizione la cui combinazione porta ad individuare, mediante l'ausilio di un grafico, il grado di urgenza dell'intervento correttivo.

A conclusione della valutazione si **ricava la necessità o meno di un intervento di bonifica**.

I metodi previsti dalla normativa (DM 1994) sono la sovracopertura, l'incapsulamento e la rimozione (DM 6/9/94 e DM 20/8/99).

- La **sovracopertura** consiste in un intervento di confinamento che si ottiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura è in grado di sopportare un carico permanente aggiuntivo.
- L'**incapsulamento** prevede l'utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all'applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale, al fine di pulirla e garantire l'adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall'impresa esecutrice. Tale intervento non esime il committente dall'obbligo di verificarne lo stato di conservazione.
- La **rimozione** prevede un intervento di asportazione totale dell'amianto e sua eventuale sostituzione con altro materiale non pericoloso.

Si chiede di darne ampia divulgazione per garantire la corretta applicazione.

Il presente documento è a cura di SPISAL ULSS 20, 21, 22.

Distinti saluti

Per gli SPISAL ulss 20, 21, 22
Dr.ssa Manuela Peruzzi

